

Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VIDDALBA
Via LA MUDDIZZA N 13 VIDDALBA 07030



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 1 del 07/04/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di APRILE alle ore diciannove, presso la sede dell'associazione sita in via La Muddizza n 13 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VIDDALBA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la signora CAMPUS CLAUDIA il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. SUELZU ANDREANA ANNA MARIA.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 21 (ventuno) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di iscrizione al RUNTS.

Procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto UNANIME, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Handwritten signature of the Secretary]

Il Presidente



[Handwritten signature of Claudia Campus]

REGISTRATO A TEMPIO

REGISTRATION NUMBER
il 20 APR, 2023 al N. 201 serie 3

Esatti € _____ per trascrizione

In totale € € 150.000,00

di cui si rilascia quietanza.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Maria Antonietta Piga

91 k

Per delega del Direttore Provinciale

hono G.E.



STATUTO.

Titolo I – Profili generali.

Art.1 – Denominazione, sede e emblema.

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE – VIDDALBA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (od anche, in forma breve, "CROCE VERDE – VIDDALBA ODV") con sede in Comune di Viddalba.

L'associazione ha per emblema una bandiera con croce verde su sfondo bianco portante la dicitura "PUBBLICA ASSISTENZA – VIDDALBA".

Al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., la denominazione dell'associazione sarà "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE – VIDDALBA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE" (od anche, in forma breve, "CROCE VERDE – VIDDALBA ODV ETS").

La locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" od "ETS" od "ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO" od "ODV", non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.2 – Principi associativi fondamentali.

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art.3 – Scopi associativi.

L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario,

Claudio Campino

Dm

Angelo Gizzabato

Albino

Adalgisa Deiana

Carmine Ottavio

Giulia Deiana

PCS

Carmine

Albino

Albino

Albino

Albino

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Deiana

Plante Campus
Du
Aniploessigst

Adelaide Deiana
Cesario Ottavio
Giulia Deiana
PGS
Carbini

Fiore
Flora

Deiana Ivo

Barbieri

Andrea Ivo

Alfredo Florio

Chir

Sora Campus

Giuseppe

Alfredo

Alfredo

Alfredo

ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

a. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

b. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art.4 – Attività.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. donazione di sangue e organi;

g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

s. servizi di prevenzione e salvamento a mare;

t. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore.

Art.5 – Volontariato e lavoro retribuito.

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci.

Art.6 – Requisiti.

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art.7 – Diritti.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- essere informati sull'attività associativa.

Art.8 – Doveri.

I doveri dei soci sono:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art.9 – Incompatibilità.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art.10 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione;
- per recesso.

Oliverio Campus
Du
Angelo Casagrande
Melli

Adelaide Deiana
Carabinieri
Giulia Deiana
PDS
Carabinieri

Flaminio
Deiana Junior

Doni Santeramo
Dionigi Luli
Filippo Fabrice
Ulla

Serafini
C. 1000 f. 702

Roberto Thirion

Roberto Campino
All
Angelo Cassy Berti
la la

Adelmo Deiana
Cecilio Ottavio
Giulia Deiana
O.P.S.

Carlo Di
R.T. H
P.L.

Deiana Laura

Ha Spazio
Roberto Inula
Officina Elettronica

U.P.H.
Severino
Giovanni

Roberto Campino
Roberto Timmer
R.L.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione.

Art.11 – Scritture contabili e bilancio.

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 lettera u) dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto finanziario per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 lettera u) dello statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.12 – Esercizio finanziario ed entrate.

1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;

- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera u).

Art.13 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art.14 – Bilancio sociale.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi.

Art. 15 – Organi.

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. il collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'associazione.

Art.16 – Assemblea.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art.17 – Convocazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile,

Clayre Rumpus

Angelo Ruggieri

Adelaide Dejana

Enrico Otterio

Giulia Deiana

PGS

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano

Adriano



Claudio Campus

Da

Angelo Cappabianca

La 4 Mo

Adelgide Deiana

Carosini Ottavio

Giulia Diana

G. P. C.

Chiusi 10

11/11

Flora

Deiana Ignazio

San Donato

Giuliano Lupo

Officina Scuola

Officina

Salerno

Ciovanfies

Cappabianca

Roberto Tiberi

11/11

per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art.19 – Quorum costitutivi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.20 – Adempimenti.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art.21 – Validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni dell'assemblea ordinaria che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art.22 – Intervento e rappresentanza.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura

personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.23 – Competenze.

1. L'assemblea ordinaria
 - a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. definisce le linee programmatiche della associazione;
 - e. approva il regolamento generale della associazione e le sue modifiche;
 - f. approva i regolamenti di funzionamento dell'assemblea e dei servizi dell'associazione e le sue modifiche;
 - g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'associazione;
 - h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal consiglio direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
1. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale;
 - c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art.38.

Art.24 – Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dalla vigente normativa in materia.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con

Placido Campos
Du
Angelo Caputo
Lola Mo

Adelgide Deigmo
Carlo Ottavio
Giulia Deigmo
O.P.S.
Carlo J.

~~Angelo~~
Piero

Deiana Jure
Rui Bonifazi

Indira Linder
Stefano Felice
O.P.S.

Sora Cammisa
Giovanni
O.P.S.

Roberto
L. L.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'associazione.*

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge od attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Il Consiglio direttivo:

b. dà attuazione alle delibere dell'assemblea:

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni:

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del

direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art.28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi.

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art.29 – Presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art.30 – Collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.31 – Competenze.

Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art.30 del codice del terzo settore e *ss.mm.ii.*, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art.32 – Revisore legale dei conti.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art.31 del codice del terzo settore e ss.mm.ii.

Art.33 – Collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art.34 – Competenze.

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti

Clayton Campus
Dr.
Apply Center

of Kallioide Deleone
a Carabinieri Officer
Giulio Deleone
PCF

Carbonyl for

~~HK HK~~

John

Delia Jones

Let's have a look at the

Johnnie Duke

Alicia Frederica

9/12/17

Sora Campers
Crows feet

Thyous 100

Robert Munn

h e

adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'associazione e sono inappellabili.

Art.35 – Libri sociali obbligatori.

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali.

Art.36 – Sezioni.

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti.

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art.38– Scioglimento dell'associazione.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'associazione sciolta.

Art.39 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Rayne Campus



19th August

John W. Allen

Alfred Delano

ecine' theio

Julia Bisma

PCS

cyber Δ by

17/1/74

John

Dear Grand

pick up in 6

Arthur Miller

Hippa Fabrica

01/11/20

Содержание

San Francisco Cal.

Splice Box

Robert M. M. R.

h c

